

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25

**"PRESA D'ATTO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO
DIPENDENTE DELL'AZIENDA – ABACO SPA –
PROCEDURA ESPROPRIAZIONE N. 49 DEL 19/01/2016"**

Prot. n. 568

Cremona, il 16/02/2016

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- Con atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 28/01/2016 prot. n. 304 la società di riscossione credito ABACO Spa ha pignorato tutte le somme dovute nei termini di legge dall'Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale a dipendente individuato in ragione di rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, fino alla concorrenza del credito di cui all'atto di precezzo comunicato al dipendente stesso e determinato in € 385,92;

Richiamati:

- il D.P.R. n. 180/1950 "Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni, che all'art. 2 recita:

"Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrono anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo v nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

- l'art 20 della legge di Stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012 n. 228 pubblicata in G.U. del 29 dicembre 2012 n. 302 che ha apportato modifiche al procedimento di pignoramento presso terzi.

Rilevato che:

- La retribuzione mensile spettante al dipendente individuato dall'atto di pignoramento, in ragione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con Azienda Speciale


Comunale Cremona Solidale, ammonta a € 1.537,11 lordi che, al netto delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, corrisponde a € 1.247,96 netti;

- Su suddetta retribuzione netta mensile vengono operate trattenute per un importo complessivo di € 222,27 a titolo di piccolo prestito, che riducono l'importo netto ad € 1.025,69;
- La quota mensile pignorabile, calcolata nel rispetto del limite di pignorabilità di un decimo dello stipendio netto, è di € 96,48 per 4 mensilità;
- La metà dello stipendio, calcolato sulla retribuzione mensile netta decurtata delle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali è pari ad € 623,98;
- La somma delle trattenute relative ai finanziamenti di € 222,27 e del pignoramento di € 96,48 non supera la metà dello stipendio netto come sopra calcolato;

Tutto ciò considerato

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del dispositivo;
2. di trattenere a partire dal mese di Febbraio 2016 per 4 mensilità l'importo di € 96,48 a titolo di pignoramento presso terzi e di versare tale somma direttamente alla società ABACO spa come previsto dall'atto di pignoramento prot. n. 304 del 01/02/2016 e relativo alla procedura di espropriaione n 49 del 19/01/2016;
3. di comunicare il presente provvedimento alla dipendente interessata;
4. di trasmettere copia all'ufficio personale e all'ufficio ragioneria controllo di gestione per quanto di competenza.



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Emilio Tanzi